

Tennis Club Riviera

www.tcriviera.ch tcriviera@gmail.com

Statuto

Sommario

1 DENOMINAZIONE. SEDE. SCOPO
Art. 1
Art. 2
Art. 3
II. MEMBRI
A. CATEGORIA DI MEMBRI
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
B. AMMISSIONI
Art. 9
Art. 10
C. DIRITTI E DOVERI
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
D. DIMISSIONI – ESPULSIONI
Art. 17

Tennis Club Riviera

	Art. 18	. 4
ΙΙ.	ORGANIZZAZIONE	. 4
	Art. 19	. 4
Α.	L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI	. 5
	Art. 20	. 5
	Art. 21	. 5
	Art. 22	. 5
	Art. 23	. 5
	Art. 24	. 5
В.	IL COMITATO	. 5
	Art. 25	. 5
	Art. 26	. 6
	Art. 27	. 6
	Art. 28	. 6
	Art. 29	. 6
C.	LA COMMISSIONE DI REVISIONE	. 6
	Art. 30	. 6
	Art. 31	. 6
	Art. 32	. 6
	Art. 33	. 6
	Art. 34	. 6

Tennis Club Riviera

I DENOMINAZIONE. SEDE. SCOPO

- Art. 1 II TENNIS CLUB RIVIERA, in seguito denominato TC, con sede nel Comune di Riviera, è una associazione ai sensi degli art. 60 e seg. del CODICE CIVILE SVIZZERO.
- Art. 2 II TC, ha per scopo la pratica e lo sviluppo del tennis.
- Art. 3 II TC, è apolitico e aconfessionale. Esso si estende ai cittadini del Comune di Riviera e a tutti coloro che ne facessero richiesta.

II. MEMBRI

A. CATEGORIA DI MEMBRI

- Art. 4 II TC, è composto dalle seguenti categorie :
 - ATTIVI
 - ONORARI
 - JUNIORI
 - PASSIVI
- Art. 5 Sono membri attivi le persone di sesso maschile e femminile che abbiano raggiunto i 19 anni d'età.
- Art. 6 Possono essere nominati soci onorari le persone che si sono rese particolarmente meritevoli al CLUB o allo SPORT del TENNIS in particolare.
- Art. 7 Sono juniori i giovani fino alla fine dell'anno in cui compiono i 18 anni d'età.
- Art. 8 Sono membri passivi le persone che aiutano il Club mediante versamenti di quote annuali.

B. AMMISSIONI

Art. 9 Le domande d'ammissione devono essere sottoposte, per iscritto, al comitato. Questo decide circa l'ammissione del nuovo socio.

- La decisione d'ammissione deve essere comunicata, per iscritto, all'interessato, rimettendogli un esemplare di statuto.
- Art. 10 Chi diviene membro del TC, si sottomette ai suoi statuti e regolamenti.
- Art. 10A Mezzi, contributi sociali

Per il perseguimento della finalità, l'associazione dispone:

- . dei contributi annuali dei soci (fissati dall'assemblea dei soci)
- . eventuali altre risorse quali: donazioni, sponsor, sussidi e contributi volontari.

C. DIRITTI E DOVERI

- Art. 11 I membri attivi e juniori sono autorizzati a utilizzare le istallazioni del club nell'ambito dei regolamenti.
- Art. 12 I membri attivi hanno il diritto di voto all'assemblea generale, come pure i membri juniori, a meno che il diritto di voto venga loro ritirato dai 3/4 dei membri attivi presenti per motivi oggettivamente motivati.
- Art. 13 I membri passivi sono i benvenuti sulle istallazioni del TC, ma non hanno il diritto di praticare il Tennis e non hanno diritto di voto all'assemblea generale.
- Art. 14 I soci onorari hanno i medesimi diritti e doveri dei membri attivi: sono liberati dall' obbligo di pagare le tasse annuali.
- Art. 15 Solamente i soci attivi possono essere eletti nel comitato.
- Art. 16 I soci sono tenuti a rispettare gli impegni stabiliti, di volta in volta, dall'assemblea generale.

D. DIMISSIONI - ESPULSIONI

- Art. 17 Le dimissioni, rispettivamente le mutazioni da una categoria di soci all'altra, non possono avere luogo che alla fine di un anno civile e ciò tramite lettera scritta da indirizzare al comitato. I soci dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio del club.
- Art. 18 I soci che contravvengano agli statuti, decisioni o interessi del club, che portano pregiudizio al club o al Tennis in generale o che non adempiono ai loro obblighi finanziari verso il club, possono essere espulsi dal comitato. Il membro espulso ha il diritto di ricorrere all'assemblea generale successiva all'espulsione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'assemblea generale decide sul ricorso a maggioranza semplice ed inoltre, in modo inappellabile.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 19 Gli organi sociali sono
l'assemblea generale dei soci
il comitato
la commissione di revisione dei conti

A. L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

- Art. 20 L'assemblea generale dei soci ha luogo ogni anno entro il 31 marzo.

 Le convocazioni, accompagnate dall'ordine del giorno, devono essere spedite ai singoli soci o pubblicate sulla stampa locale almeno 10 giorni prima dell'assemblea.
- Art. 21 Assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato o su domanda scritta di almeno 1/5 dei membri aventi diritto di voto.

 Le convocazioni e l'ordine del giorno per assemblee straordinarie devono essere spedite ai singoli soci almeno 5 giorni prima.
- Art. 22 Sono competenza dell'assemblea generale:
 - a) l'approvazione dei verbali
 - b) l'approvazione della gestione e dei conti annuali, che stabilisce le quote annuali e la tassa d'entrata
 - c) nomina i membri del comitato e la commissione di revisione dei conti
 - d) revisione dello statuto
 - e) nomina i membri onorari
 - f) decide sulle proposte dei membri e del comitato
 - g) decide sullo scioglimento del club
 - h) decide il numero massimo dei soci ammissibili al club, compatibilmente con la disponibilità delle infrastrutture.
- Art. 23 Le proposte dei soci all'indirizzo dell'assemblea generale devono essere sottoposte, per iscritto, al comitato almeno 30 giorni prima dell'assemblea generale.

 L'assemblea generale può pronunciarsi solo su oggetti figuranti all'ordine del giorno.
- Art. 24 L'assemblea generale decide a maggioranza assoluta dei soci presenti eccezione fatta per le decisioni, per le quali gli statuti prevedono un'altra maggioranza. La maggioranza assoluta è ugualmente richiesta per le nomine. Le votazioni e le elezioni vengono effettuate per alzata di mano, a meno che i 2/3 dei Membri aventi diritto di voto chiedano lo scrutinio segreto.

B. IL COMITATO

Art. 25 II comitato è l'organo esecutivo del club. Rappresenta il club verso i terzi. Il comitato esercita tutti i diritti che gli vengono espressamente conferiti dall'assemblea generale. Il Comitato viene nominato ogni anno, è rieleggibile ed è composto al massimo da 7 membri. Possono candidarsi i soci attivi, ad eccezione degli impiegati del TCR, dei maestri di tennis, del gerente del "Bar Tennis Riviera" con i suoi dipendenti e in generale chiunque tragga un profitto dal TCR. Le candidature vanno inoltrate all'attenzione del Comitato tassativamente entro 3 mesi prima della data dell'Assemblea ordinaria che viene generalmente indetta nel mese di Marzo. Il Comitato verificherà l'idoneità dei candidati e proporrà le candidature all'attenzione dell'Assemblea generale.

L'elenco dei candidati, compresi gli uscenti disponibili a proseguire il mandato, viene inviato ai soci con la convocazione all'Assemblea. Non sono ammesse candidature spontanee durante l'Assemblea.

Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti favorevoli. Tale votazione viene effettuata per alzata di mano.

Alla prima riunione di Comitato – che avverrà entro 15 giorni dall'Assemblea generale – fra gli eletti si sceglierà un presidente, un vice-presidente, un responsabile delle finanze, un commissario tecnico, un responsabile della scuola di tennis e verranno ripartiti i vari compiti. *Convocazione e delibere:*

Il Comitato viene convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, oppure se quattro membri ne fanno domanda. Esso delibera a maggioranza per alzata di mano. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

Le prestazioni dei membri di Comitato non vengono retribuite, eventuali eccezioni verranno autorizzate dal Comitato medesimo.

Compiti:

Il Comitato ha la competenza e facoltà di:

- Rappresentare il TCR di fronte a terzi.
- Gestire il patrimonio sociale.
- Decidere circa l'ammissione e l'espulsione dei soci.
- Proporre i contributi sociali all'Assemblea.
- Conferire procure a membri o a terzi per questioni particolari e definite.
- Predisporre tutti i regolamenti e definire le regole che ritiene necessari per il regolare svolgimento dell'attività sociale e sportiva.
- Vigilare affinché i regolamenti, sia interni sia quelli che regolano l'attività sportiva, siano rispettati.
- Prendere le necessarie misure disciplinari nei confronti dei soci che hanno contravvenuto ai regolamenti e/o abbiano disturbato il regolare e normale svolgimento dell'attività sociale.
- Formare commissioni e sottocommissioni.
- Coinvolgere altre persone per collaborare.
- Nominare i maestri autorizzati all'insegnamento sui campi del TCR.
- Nominare i dipendenti del TCR, compresa la direzione della Scuola tennis.
- Scegliere il gerente e definire il contratto di locazione riferito alla gerenza del "Bar Tennis Riviera" rispetto delle norme cantonali della legge sugli esercizi pubblici e di vigilare che il contratto venga rispettato.
- Autorizzare i dipendenti del TCR o altre persone all'utilizzo delle infrastrutture per un periodo limitato
- o fino a revoca, alle condizioni dettate dal medesimo e senza che per questo le persone diventino soci.

- II comitato si compone di: Art. 26
 - 1 Presidente
 - 1 Vice-presidente
 - 5 Membri

Nel suo seno attribuisce la funzione di segretario, di cassiere e di commissario tecnico

- Art. 27 I membri sono nominati per 1 anno e sono rieleggibili.
- Art. 28 II presidente o il vice-presidente con il segretario impegnano il TC.
- Per essere valida una seduta di comitato deve ottenere la presenza di almeno 3 Art. 29 membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voti, decide il presidente o, in sua assenza, il vice-presidente.

C. LA COMMISSIONE DI REVISIONE

- L'assemblea generale elegge fra i soci 3 revisori dei conti. Essi sono nominati per un Art. 30 anno e sono rieleggibili.
- I revisori dei conti del TC, verificano i conti sulla scorta dei libri contabili e dei Art. 31 documenti giustificativi e sottopongono all'assemblea generale un rapporto scritto.
- II presente statuto può essere modificato dall'assemblea generale a maggioranza di Art. 32 almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto. La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell'ordine del giorno. Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentati al Comitato che le preavvisa e le sottopone alla prossima assemblea.
- Lo scioglimento del club avviene mediante la deliberazione dell'assemblea a ciò Art. 33 appositamente convocata e con la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti aventi il diritto di voto.
- Art. 34 In caso di scioglimento del club, i beni esistenti devono essere destinati per l'incoraggiamento e la diffusione del Tennis.

Il presente statuto è approvato dall'assemblea generale ed entra in vigore immediatamente.

Il Presidente

Giøvanni Caregnato

La Segretaria Sheila Genazzi-Benzoni

Slab feran: Ber

Lodrino, 10 settembre 2020